

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E INVITALIA S.P.A. PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE, L'ATTRATTIVITÀ E L'INNOVAZIONE NEL TERRITORIO LOMBARDO

Tra

Regione Lombardia con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano (MI) Codice Fiscale 80050050154, P.IVA n. 12874720159, in persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, nominato con decreto del Presidente 10 marzo 2023, n. 1012, munito di idonei poteri ("**Regione Lombardia**")

- *da una parte*

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa- con sede in Roma, Via Calabria 46, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001 – legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Bernardo Mattarella domiciliato per la carica presso la sede della medesima Agenzia (di seguito "**Invitalia**")

- *dall'altra parte*

*Laddove non occorresse distinguerle, Invitalia e Regione Lombardia sono qui di seguito denominate congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".*

Premesso che:

- Regione Lombardia (di seguito "Regione") contribuisce allo sviluppo del territorio partecipando al percorso di accrescimento della competitività del Paese anche attraverso politiche e misure di supporto alla competitività delle imprese del territorio, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie;
- Regione Lombardia, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R 20 giugno 2023, n. XII/42, con il DEF 2026-2028, il PR FESR 2021–2027, la Strategia S3 e il Programma triennale per l'attrattività, promuove lo sviluppo imprenditoriale, la competitività del sistema produttivo, l'attrazione di investimenti e l'innovazione del territorio lombardo;
- Regione Lombardia ha in programma di avviare una manifestazione di interesse per la costituzione delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), ambiti territoriali ad alta concentrazione di attori pubblico-privati, specializzazione produttiva, potenziale innovativo e progetti di rigenerazione industriale;

considerato che:

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che, al contempo il citato articolo dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 108/2021, che prevede che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 (tra le quali è Invitalia SpA) per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali;
- INVITALIA inoltre offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali ed è Centrale di Committenza e Stazione Appaltante per la realizzazione di interventi strategici sul territorio;
- l'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all'articolo 1, comma 1, lettera i), definisce «centrale di committenza», una “stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

- INVITALIA, oltre a ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all’elenco di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l’ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;
- nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all’affidamento dei lavori (L1) che all’affidamento di servizi e forniture (SF1);
- nell’ambito della missione di gestione di incentivi per il rafforzamento del sistema imprenditoriale, Invitalia promuove un ampio portafoglio di incentivi e servizi per la nascita e lo sviluppo dell’imprenditorialità;

TENUTO CONTO CHE

- gli articoli 15 e 29 della legge 7 agosto del 1990, n. 241 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche possono stipulare accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- ai sensi dell’art. 7, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023, recante il Codice degli Appalti, la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- le Parti condividono l’interesse strategico a sviluppare una collaborazione stabile, funzionale al rafforzamento dell’ecosistema imprenditoriale lombardo, attraverso sinergie tra misure regionali e nazionali, a partire dallo sviluppo delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), che sono un unicum nel panorama nazionale e che vogliono rappresentare una nuova strategia di politica industriale;
- lo “Schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Invitalia s.p.a. per lo sviluppo imprenditoriale, l’attrattività e l’innovazione nel territorio lombardo” è stato approvato con D.G.R.
_____.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante del presente Protocollo d’intesa (di seguito, “Protocollo”), le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1- Premesse

1. Le premesse al presente Protocollo d'Intesa formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 - Finalità del Protocollo

1. Il presente Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Invitalia S.p.A., nel rispetto del quadro normativo richiamato in premessa e in considerazione delle sinergie tra le rispettive missioni istituzionali, è finalizzato a:

- a) accompagnare l'attuazione delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), favorendone la co-progettazione, la strutturazione operativa e l'accesso a strumenti di cofinanziamento;
- b) sostenere lo sviluppo e la crescita delle imprese lombarde, con particolare attenzione a start-up, PMI innovative, filiere produttive e investimenti strategici;
- c) facilitare la complementarità e la sinergia tra strumenti nazionali e regionali per l'attrattività e la competitività del territorio;
- d) promuovere iniziative congiunte in materia di innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e supporto imprenditoriale, anche per diffondere e valorizzare le opportunità offerte dagli strumenti regionali e nazionali a sostegno delle imprese.

Articolo 3 – Ambiti di Collaborazione

1. Le Parti, con riferimento alle rispettive competenze e strumenti operativi, collaborano nei seguenti ambiti prioritari:

a) Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS):

- Supporto tecnico-strategico, in relazione alle proposte selezionate da Regione Lombardia, per l'individuazione di possibili fonti di cofinanziamenti per progetti infrastrutturali e produttivi e per la valorizzazione dell'ecosistema territoriale.

b) Start-up e nuova imprenditorialità:

- Promozione, servizi di accompagnamento alla presentazione di domande di agevolazione e raccordo tra misure nazionali e regionali;
- supporto a percorsi di accelerazione, incubazione e match making;
- promozione di iniziative imprenditoriali all'interno delle ZIS.

c) Sviluppo d'impresa:

- collaborazione per la promozione di incentivi nazionali e regionali rivolti alle imprese lombarde;
- supporto a progettualità industriali complesse anche nell'ottica del rafforzamento delle filiere produttive;
- interventi su aree da rigenerare.

d) Attrattività e investimenti:

- definizione di pacchetti localizzativi;
- promozione congiunta verso investitori nazionali e internazionali;
- accompagnamento a investimenti produttivi ad alto impatto.

e) Assistenza tecnica e capacity building:

- co-progettazione su fondi multilivello, con particolare riferimento ai programmi a gestione nazionale e diretta dell'Unione Europea (es. Horizon Europe).

Articolo 4 - Modalità operative

1. Le attività di collaborazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno realizzate attraverso:
 - l'istituzione di tavoli tecnici e comitati di coordinamento;
 - l'elaborazione di convenzioni attuative su progetti specifici;
 - le azioni di promozione, matchmaking, animazione territoriale e diffusione di strumenti agevolativi;
 - il monitoraggio congiunto delle iniziative.
2. Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali.

Articolo 5 - Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026 e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la data di scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
2. In caso di rinnovo le Parti valutano se sottoporre Protocollo ad eventuale revisione ed aggiornamento.
3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti, con un preavviso di 3 (tre) mesi.

Articolo 6 – Oneri

1. Il presente Protocollo d'intesa non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti. Le attività saranno realizzate con risorse proprie.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere la disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i. e si impegnano ad applicarla con diligenza agli eventuali dati personali raccolti in ragione delle attività disciplinate dal presente accordo.
2. Le Parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione ad eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 8 – Controversie e foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dal presente Protocollo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 9 – Riservatezza, Comunicati stampa, uso dei nomi e dei segni distintivi

1. Ciascuna Parte si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali e a non divulgare, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, le eventuali Informazioni Confidenziali, definite al presente articolo 9, che essa (“Parte Ricevente”) abbia ricevuto dall’altra Parte (“Parte Cedente”) in esecuzione del Protocollo fatto salvo per eventuali comunicazioni al pubblico che le Parti concorderanno. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell’altra a:

- a) considerare come Informazioni Confidenziali tutte le informazioni e i dati, identificabili chiaramente come confidenziali ai sensi del presente art. 9, di cui venga a conoscenza nell’ambito del Protocollo, nonché non riprodurli, in tutto o in parte, sotto alcuna forma, se non previo consenso iscritto della Parte Cedente;
- b) limitare la conoscenza o l’accesso del proprio personale alle Informazioni Confidenziali rese dalla Parte Cedente nei termini strettamente indispensabili all’esecuzione del Protocollo, rendendo tali soggetti individualmente e previamente edotti degli obblighi di cui al Protocollo medesimo e vincolandoli al rispetto dei relativi obblighi di riservatezza alle stesse condizioni;
- c) accertarsi che tutte le altre persone eventualmente autorizzate ad aver accesso alle Informazioni Confidenziali, diverse dal proprio personale (es. consulenti, collaboratori, fornitori), sempre che necessitino di tali informazioni ai fini del Protocollo, siano a conoscenza del fatto che le informazioni cui accederanno sono da considerarsi di natura strettamente riservata, e osservino gli obblighi di cui al Protocollo ai medesimi termini e condizioni.

2. Ai fini del Protocollo si intendono “Informazioni Confidenziali” tutte le informazioni e i dati, materiali e immateriali, di proprietà o di pertinenza di una delle Parti e non note a terzi, fornite, direttamente o indirettamente, in forma orale o scritta, a prescindere dal formato o dal supporto fisico in cui tali informazioni e dati sono contenuti o veicolati, all’altra Parte e esplicitamente dichiarati o marcati come Informazioni Confidenziali dalla Parte Cedente all’atto della trasmissione alla Parte Ricevente; nel caso di informazioni scambiate oralmente, queste saranno da considerarsi Informazioni Confidenziali solo se successivamente rese e trasmesse in forma scritta con l’indicazione che si tratta di Informazioni Confidenziali.

Non costituiscono Informazioni Confidenziali: (i) le informazioni e i dati resi pubblici dalla Parte che ne è titolare o che siano di dominio pubblico al momento della comunicazione da una Parte all’altra, o lo diventino successivamente, purché ciò avvenga per cause diverse dall’inadempimento di una delle Parti agli obblighi di riservatezza di cui al Protocollo; (ii) le informazioni e i dati già in possesso della Parte Ricevente; (iii) le informazioni e i dati legittimamente comunicati alla Parte Ricevente da terzi, senza restrizioni in relazione al loro utilizzo; (iv) le informazioni e i dati la cui divulgazione sia imposta ai sensi di legge o per provvedimenti di una pubblica autorità, purché la Parte Ricevente ne abbia dato tempestivamente comunicazione scritta all’altra Parte, e la comunicazione sia contenuta nei limiti strettamente necessari all’adempimento dell’obbligo di legge.

3. Le Parti si riservano di valutare congiuntamente l’opportunità di evidenziare e promuovere i contenuti del presente Protocollo.

4. Le modalità di comunicazione e promozione della partnership saranno definite successivamente d’intesa tra le Parti, anche attraverso l’utilizzo delle rispettive reti e canali istituzionali.

5. In tali casi, saranno concordate e formalizzate le modalità di utilizzo dei marchi istituzionali, nel rispetto delle linee guida di ciascuna Parte.
6. È fatto espresso divieto di associare i marchi istituzionali di Regione Lombardia e di Invitalia a iniziative di natura commerciale o promozionale non coerenti con le finalità del presente Protocollo.

Articolo 10 – Referenti

1. Per la Regione Lombardia il referente tecnico è individuato nella persona della Dott.ssa Gessyca Golia, Dirigente della struttura Start up, innovazione e accesso al credito della Direzione Generale Sviluppo Economico.
PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
Mail: gessyca_golia@regione.lombardia.it
2. Per Invitalia il referente tecnico è individuato nella persona del Dott. Andrea Bianchi, responsabile strategia, politica industriale e sostenibilità di Invitalia
PEC invitalia@pec.invitalia.it
Mail: adbianchi@invitalia.it
3. Le parti si confronteranno periodicamente per un aggiornamento sulle attività previste all'interno del protocollo.
4. Eventuali cambiamenti dei rispettivi destinatari delle comunicazioni verranno prontamente comunicati per iscritto ai Partecipanti.

Articolo 11 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 12 - Firma digitale

1. Il presente atto, letto e approvato dalle Parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1), lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Invitalia
Amministratore Delegato
Bernardo Mattarella

Regione Lombardia
Assessore allo Sviluppo Economico di
Regione Lombardia
Guido Guidesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa